

N. R.G. 35/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 35/2022

tra

PARTE RICORRENTE

e

I.N.P.S.

PARTE CONVENUTA

Oggi **27 gennaio 2026**, alle ore **10.25**, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto:

Per _____, l'avv. CARLA GENOVALI

Per I.N.P.S., l'avv. ROSSELLA QUARTA

I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre persone, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remoto; gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive deduzioni e conclusioni.

I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.

Il Giudice

dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore **18.34**, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice O.T.
dr. Maurizio Piccoli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **35/2022** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. CARLA
GENOVALI

Parte ricorrente

contro

I.N.P.S., con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'odierno ricorrente , ebbe a presentare in data 25 settembre 2020, per il tramite del Patronato INCA di Viareggio, domanda di pensione anticipata Quota 100.

In sede di presentazione della domanda, per un presunto problema tecnico/informatico non è stato possibile allegare il prescritto Mod. AP 140 (dichiarazione dei redditi incumulabili con Quota

100).

L'operatrice del patronato, il successivo 28 settembre 2020 rilevava che la pratica del ricorrente era sospesa proprio per la mancanza del predetto documento; conseguentemente tentava più volte l'inserimento e, non riuscendovi, invia mail con la quale comunicava di essere *“obbligata ad allegare alla presente il modello AP140 del nostro assistito ... al fine della liquidazione della pensione quota 100 decorrenza 1 ottobre 2020. Ciò in quanto non mi è stato possibile farlo tramite il Vostro sito”*.

Detta comunicazione è stata riscontrata dal direttore della sede con comunicazione dd. 4 ottobre 2020 con la quale ha affermato *“attenzione non risulta nessuna domanda di pensione presentata a nome del sig. ”*.

Il inoltrava una seconda domanda, in data 19 ottobre 2020 ed allegando tutta la documentazione richiesta, domanda accolta dall'I.N.P.S., sussistendone tutti i requisiti, con erogazione a decorre dal primo mese successivo a detta seconda domanda, ovvero da novembre 2020.

Il proponeva ricorso in sede amministrativa per chiedere la correzione della decorrenza, ottobre 2020 anziché novembre 2020, ma lo stesso è stato respinto dall'istituto previdenziale con delibera dd. 10 febbraio 2021.

Avverso a detto rifiuto, il ha introdotto il presente giudizio con ricorso dd. 29 dicembre 2021, depositato in data 14 gennaio 2022, con il quale ha chiesto che fosse dichiarato *“il diritto del ricorrente a percepire la mensilità di ottobre 2020 della pensione anticipata quota 100 riconosciuta dall’Inps con decorrenza 1/11/2020.”*

Si costituiva in giudizio il resistente istituto previdenziale chiedendo la reiezione del ricorso sostenendo che *“la domanda del 25.09.2020 è stata, infatti, rifiutata dal sistema informatico. Pertanto, contrariamente a quanto asserito nel ricorso introduttivo del giudizio, non possono essere riesumati effetti di una domanda non validamente presentata.”*

La presente fattispecie è strettamente documentale e può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti.

Risulta documentale e riconosciuto anche dal resistente, che il , tramite il patronato Inca, abbia presentato in data 25 settembre 2020 domanda di pensione sulla cd. *quota 100*.

Sempre documentale e riconosciuta dalle parti è la circostanza che la domanda fosse deficitaria del mod. 140 AP.

Come riconosciuto anche dalle parti, la data di decorrenza della pensione è dal mese successivo all’inoltro della domanda, anche se il relativo iter si perfeziona nel mese successivo al suo deposito.

Risulta provato e non contestato che 3 giorni dopo il deposito della domanda ancorché non completa, il patronato abbia provato, inutilmente, a depositare il documento mancante.

Alla mail di trasmissione del modello direttamente alla sede competente, ha risposto il direttore affermando semplicemente che non risultava presentata alcuna domanda.

In sede di costituzione, l'istituto ha riconosciuto che la domanda era stata scartata e, quindi, era stata depositata, ma non ha fornito alcuna indicazione e prova sul motivo per cui è stata scartata e, conseguentemente, se non aveva i requisiti minimi richiesti oppure se è stato il frutto di un *bug* di sistema.

In assenza di qualsiasi valida documentazione contraria, la tempestiva domanda del _____, 25 settembre 2020, e la successiva integrazione, 28 settembre 2020, si è perfezionata prescindendo da quanto il sistema abbia recepito.

Del resto, che il ricorrente avesse tutti i requisiti di legge lo conferma la circostanza, neppure questo confutata ma anzi confermata, dell'accoglimento della reiterata pedissequa domanda del 19 ottobre 2020.

Pare superfluo che, seppure vada riconosciuto il validissimo supporto che le apparecchiature informatiche forniscono al lavoro quotidiano, questo non può assurgere ad unico elemento valuta-

tivo, ricordando che è la “*macchina*” ad essere al servizio dell’uomo e non viceversa.

Tutte le altre deduzioni ed eccezioni articolate da parte ricorrente sono riassorbite in quanto sopra.

La domanda del ricorrente merita, conseguentemente, accoglimento.

Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all’art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, così come sostituito dall’art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell’art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “*se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti*”.

Alla luce di quanto sopra, questo giudice non ritiene di potersi discostare dal disposto codicistico e, pertanto, pone le stesse a carico dell’I.N.P.S., che, in considerazione dell’attività svolta e dell’importanza della causa, vengono liquidate come da dispositivo, in misura media per le voci 1 e 2 e minima per le voci 3 e 4, a favore del procuratore dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, de-

finitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:

a) in accoglimento del ricorso proposto da
accerto il diritto dello stesso a percepire la pensione con decorrenza da ottobre 2020;

b) condanna l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante in carica, a corrispondere ad _____ e per esso all'avv. Carla Genovali, che si è dichiarata procuratore antistata-rio, delle spese di causa che si determinano in Euro 1.750,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta ed uno 43,00 per C.U..

Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lucca, 27 gennaio 2026

Il Giudice O.T.

dr. Maurizio Piccoli